

Detto decreto, unitamente al piano di ripartizione, è in pubblicazione nell'albo pretorio del comune di Sclafani Bagni.

(2009.8.621)003

Richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica "Avola".

Si rende noto che in data 27 novembre 2008 il comitato promotore ha avanzato, ai sensi della legge n. 164/92 e del D.P.R. n. 348/1994, richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione geografica tipica "Avola".

Chiunque titolare di un'attività inerente la produzione del tipo di vino su indicato abbia interesse al precitato riconoscimento, può presentare osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente e prendere visione della domanda e degli allegati presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi strutturali -, servizio V - U.O.B. n. 23 Comparto vitivinicolo.

(2009.11.781)003

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il Convitto nazionale M. Cutelli di Catania.

Con decreto n. 4/XVII del 23 febbraio 2009, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ha prorogato l'incarico di commissario ad acta presso il Convitto nazionale M. Cutelli di Catania all'arch. Carmelo Salnitro, per un periodo di mesi 2.

(2009.8.622)088

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Approvazione delle direttive concernenti l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

Con decreto n. 46 del 12 marzo 2008, vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato del bilancio e delle finanze in data 12 marzo 2009 al n. 85, del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, è stato approvato il testo modificato delle direttive per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai Consorzi di garanzia fidi, così come previsto dall'art. 19 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, ai fini dell'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi prevista dalla medesima legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Copia integrale del sopra indicato decreto n. 46 del 12 marzo 2009 con allegato il testo modificato delle direttive concernenti l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, testo contrassegnato come allegato A, che forma parte integrante del medesimo decreto, potrà essere consultata nel sito: www.regione.sicilia.it/bilancio.

Allegato A

DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELL'ATTIVITÀ DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI

(Legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni)

TERMINOLOGIA

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

1) "PMI" indica le micro, piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane costituite anche in forma coope-

rativa, che alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici siano qualificabili come PMI, ai sensi dell'allegato 1 del regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

2) "Confidi" indica i soggetti di cui all'art. 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni che hanno ottenuto il riconoscimento regionale dello statuto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2005;

3) "Tasso di riferimento" determinato dalla banca d'Italia ex tasso ufficiale di sconto (TUS) fino al 31 dicembre 1998 dal 2004 determinato con provvedimento della banca centrale europea;

4) "Dichiarazione" si intende una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Alla stessa dovrà essere allegata la copia leggibile del documento di identità valido al momento in cui tale dichiarazione viene resa;

5) "Per micro, piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane" si intendono quelle in cui è esclusa l'assenza di elementi che inducano a ritenere che l'azienda si trovi in difficoltà finanziarie secondo le modalità descritte ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (*Gazzetta Ufficiale* n. C 244 dell'1 ottobre 2004);

6) "Legge regionale" si intende la legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

7) "Mutuante" si intende il soggetto che concede la garanzia. Nel caso in specie è il consorzio fidi riconosciuto ai sensi della presente legge;

8) "Mutuatario" si intende il soggetto che riceve la garanzia. Nel caso in specie è la singola impresa associata al consorzio fidi;

9) "Comunicazione della commissione" si intende la comunicazione della commissione sull'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008;

10) "Socio integrato" si intende il soggetto associato in riferimento al quale, previo accertamento del possesso dei necessari requisiti, l'Amministrazione regionale abbia disposto l'erogazione di una integrazione al fondo rischi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 11/2005.

1.1. DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti disposizioni attuative, emanate ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono mirate a regolare il funzionamento degli interventi finanziari della legge in argomento i cui beneficiari finali sono esclusivamente le micro, piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale così come definite dalla normativa comunitaria e nazionale, aderenti ai confidi.

Premesso ciò a seguito della comunicazione della commissione il legislatore comunitario ha ribadito che nel caso di intervento pubblico a sostegno della concessione di garanzie l'aiuto deve essere rivolto al mutuuario e non al mutuante (1).

Si precisa che contributi di cui alla legge regionale n. 11/2005 potranno essere concessi anche in attuazione di quanto previsto dal QSN 2007/2013 e dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione n. C(2007) 4249 del 7 settembre 2007, di cui al decreto presidenziale 31 dicembre 2007, nel rispetto di quanto disciplinato dai regolamenti CE:

— n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 210/1 del 31 luglio 2006;

— n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 210/25 del 31 luglio 2006;

— n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 371/1 del 27 dicembre 2006 - con le rettifiche pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 45/3 del 15 febbraio 2007 - che stabilisce le modalità di applicazione dei sopra menzionati regolamenti CE n. 1083/2006 del Consiglio n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

I confidi riconosciuti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni, cui si applicano le presenti disposizioni, e le micro, piccole e medie imprese, beneficiari dei contributi sono soggetti al rispetto, in merito alle agevolazioni richieste, di tutte le condizioni e le disposizioni di cui alla legge in argomento, alle normative comunitarie sopra richiamate, alle "Direttive per l'attuazione degli interventi dell'attività di garan-

zia collettiva dei fidi" e successive modifiche ed integrazioni, delle singole normative comunitarie richiamate dai singoli avvisi, nonché a quanto disposto dal piano di comunicazione - P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - CC2007IT 161 011 - decisione C (2007) 4242, approvato in data 9 gennaio 2008 e nel caso di contributi, erogati a valere sui fondi comunitari, i beneficiari saranno, ai sensi degli artt. 6 e 7 del regolamento CE n. 1828/2006, inclusi in un apposito elenco che comprenda la denominazione delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato a tali operazioni.

I confidi, altresì, saranno obbligati ad informare i partecipanti all'operazione che tale contributo rientra in un programma operativo cofinanziato dal FESR e sono obbligati ad osservare quant'altro previsto dal sopra menzionato regolamento CE n. 1828/2006.

Inoltre i confidi, con riferimento agli interventi previsti dalla legge in argomento, dovranno:

- effettuare un'attenta analisi della situazione finanziaria dei mutuatari, prima di concedere qualunque forma di garanzia;
- prendere tutte le precauzioni atte a prevenire o ridurre la perdita di risorse;
- concedere garanzie solo ad imprese finanziariamente sane. Al riguardo si precisa che a seguito della comunicazione della commissione sull'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE degli aiuti di stato concessi sotto forma di garanzie del 20 giugno 2008, le PMI costituite da meno di tre anni non sono considerate in difficoltà finanziarie;
- utilizzare in caso di mancato pagamento del prestito garantito, tutti i mezzi a loro disposizione per recuperare l'importo pagato in vece del mutuatario inadempiente;
- conservare per un periodo di cinque anni (dieci nel caso di agevolazioni a valere su fondi comunitari) dalla data di concessione del beneficio tutti i documenti giustificativi.

1.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni attuative si applicano ai confidi, costituiti tra le micro, piccole e medie imprese qualificabili come PMI ai sensi delle norme indicate nel paragrafo "Terminologia" delle presenti disposizioni, nonché tra i liberi professionisti aventi sede operativa nel territorio siciliano, indipendentemente dalla sede legale.

Verranno ritenuti ammissibili esclusivamente interventi in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006, nonché nei limiti dei rispettivi plafond disponibili dal regolamento CE n. 1535/2007 e regolamento CE n. 875/2007.

1.3. RICONOSCIMENTO STATUTI

Il riconoscimento dello statuto è propedeutico all'ammissione dei benefici di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

Al fine di accedere ai benefici di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, gli statuti dei confidi interessati devono essere approvati con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito.

L'istanza in bollo, a firma del legale rappresentante del confido interessato, deve essere presentata al servizio 8F - Agevolazione nelle operazioni creditizie di garanzia, dipartimento finanze e credito, presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, via E. Notarbartolo n. 17 - 90145 Palermo.

Lo statuto - pena la non approvazione - deve espressamente prevedere:

- a) la quota minima, a carico della singola impresa consorziate, del concorso al fondo consortile o al capitale sociale;
- b) nel caso di adesione a confidi di secondo grado, la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il consorzio di primo grado, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore;
- c) la partecipazione in seno agli organi di controllo di un rappresentante dell'Amministrazione regionale nominato dal dirigente generale del dipartimento finanze e credito;
- d) l'obbligo di sottoposizione a verifica, da parte dell'Amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma nel caso di modifiche dello statuto del consorzio;
- e) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento o di cessazione del consorzio, di quanto residuo dell'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi al fondo di garanzia regionale;

f) l'obbligo di fare affluire integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente all'apporto regionale.

L'Assessorato emette il provvedimento entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, decorsi i quali il riconoscimento si intende reso. Il difetto dei requisiti può essere accertato successivamente, anche con verifiche a campione.

Rimane inteso che per accedere ai benefici di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, i confidi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei singoli bandi che ne disciplinano l'accesso.

Documentazione da allegare ai fini del riconoscimento dello statuto:

- allegato SA - copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
- allegato SB - dichiarazione, resa dal rappresentante legale del consorzio, attestante:
 - di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
 - l'iscrizione nel registro delle imprese del consorzio;
 - il numero dei soci che hanno interamente versato le quote sociali sottoscritte e l'ammontare complessivo di tali quote;
 - l'ammontare dell'eventuale apporto regionale per integrazione fondo rischi già in precedenza concesso e la sua attuale consistenza anche nel caso di precedenti fusioni o accorpamenti tra confidi;
 - che il capitale sociale minimo previsto dal comma 12 dell'art. 13 della legge n. 326/2003 è interamente versato e che il consorzio è in possesso del patrimonio netto previsto dal comma 14 dell'articolo di legge citato;
 - allegato SC - eventuale decreto di approvazione del precedente statuto nel caso di consorzio già precedentemente accreditato dall'Amministrazione regionale.

1.4. FONDI RISCHI

1.4.1. Integrazione regionale

L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad integrare i fondi rischi, costituiti presso i confidi, per la prestazione alle imprese delle garanzie volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi apporti forniti dalle imprese consorziate. Gli interessi che maturano sulle giacenze dei fondi - relativamente all'apporto regionale - devono essere portati ad incremento dei fondi stessi e non possono per nessun motivo essere diestratti per diversa destinazione.

Il legislatore di recente è intervenuto sulla legge ed ha previsto che il confido possa restituire le somme versate dai soci che fruiscono dell'integrazione dalla Regione restituendo al contempo la corrispondente quota regionale in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione siciliana.

Nello specifico, nel caso di restituzione al socio della parte dell'apporto originariamente versato da quest'ultimo, il confido sarà pertanto tenuto a versare la corrispondente quota integrata dalla Regione, comprensiva dell'ammontare degli interessi maturati e al netto delle eventuali perdite.

Inoltre - così come previsto dall'art. 2, comma 1 ter della legge regionale n. 21/2008 - le somme afferenti al fondo rischi dei confidi costituito dagli apporti versati dalle imprese e dalle corrispondenti integrazioni regionali, di cui al comma 1, fermi restando i vincoli di destinazione dello stesso fondo, possono concorrere alla formazione del patrimonio di vigilanza ai fini della trasformazione in intermediari vigilati iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U.B. se conformi alle istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia.

Si ribadisce, a tal proposito, che le somme afferenti al fondo rischi dei confidi di cui alla legge regionale n. 11/2005, sono utilizzabili esclusivamente per le aziende integrate cui viene imputato il conseguente aiuto comunitario.

A partire dall'anno 2008 l'integrazione regionale può avvenire esclusivamente per i fondi rischi costituiti presso i confidi che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale degli statuti e che siano in possesso, al 31 dicembre, degli anni sotto indicati, anche a seguito di accorpamenti, di almeno tre dei seguenti parametri e nel

rispetto della normativa nazionale in materia di credito, in particolare di quanto stabilito dall'art. 13 del decreto legge 30 settem-

bre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni:

Anni	2008	2009	2010 e seguenti
1) Attività finanziaria minima	10 milioni di euro	10 milioni di euro	10 milioni di euro
2) Patrimonio netto, comprensivo degli eventuali fondi rischi indisponibili	250.000 euro	250.000 euro	250.000 euro
3) Rapporto medio di utilizzo del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere, in un periodo di tempo determinato dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze	2,5 per cento	2 per cento	1,5 per cento
4) Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale	20 per cento	25 per cento	30 per cento

I confidi dovranno, altresì, totalizzare almeno 8 punti risultanti dalla somma dei punteggi riportati a lato di ogni indicatore. Tale

limite è innalzato di 4 punti per ciascun anno successivo fino ad un massimo di 24.

Indicatori dinamici relativi all'esercizio precedente	Indicatore	Punti	Indicatore	Punti	Indicatore	Punti	Indicatore	Punti
Numero dipendenti confidi	> 6	4	6-5	3	4-3	2	2-1	1
Numero operazioni garantite	> 400	4	400-201	3	200-101	2	100-50	1
Numero di imprese associate	> = 500	4	499-201	3	200-100	2	99-50	1
Anni di operatività	> 15	4	14-10	3	9-5	2	< 5	1
Importo garanzie controgarantite - importo garanzie concesse	> 50%	4	> 30%	3	> 20%	2	> = 5%	1
Percentuale garanzie concesse su affidamenti medi/lungo termine	> = 50%	4	> = 45%	3	> 40%	2	> = 35%	1
Ammontare garanzie concesse Meuro	> = 20	4	> = 15	3	> = 12,5	2	> = 10	1
% di escussione del fondo rischi rispetto alle garanzie in essere all'ultimo esercizio finanziario	0	4	> = 1%	3	> = 1,2%	2	< = 1,4%	1
		Si				No		
Iscrizione ex art. 107 T.U.B.		10				0		
Ambito operativo interprovinciale		2				0		
Intersettorialità operativo		2				0		

1.5. CONTRIBUTI C/INTERESSI

Per quanto concerne il contributo da erogare a titolo di concorso sugli interessi corrisposti agli istituti di credito, per le singole operazioni creditizie dalle imprese beneficiarie associate ai confidi, tale forma di contributo sarà disciplinata dagli appositi avvisi emanati dal dipartimento finanze e credito.

Appare utile - in questa sede - chiarire il ruolo strategico e strumentale dei confidi nell'erogazione dell'agevolazione di cui al presente paragrafo.

Si ricorda - in proposito - che il legislatore nazionale con il comma 135 della legge n. 244/2007 ha modificato il comma 55 dell'art. 13 del D.L. n. 269/2003 che per completezza si riporta:

«55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'im-

plementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'art. 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico, a condizione che:

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie e in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

b) il confido svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.»

Qualora il consorzio non provveda al pagamento alle aziende degli interessi entro 60 giorni dall'avvenuto trasferimento da parte

della Regione, lo stesso provvederà al versamento delle somme residue comprensive degli interessi maturati, nel capitolo di entrata della Regione siciliana.

Nei tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di fido redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio, devono essere riportate le seguenti informazioni:

Forma rateale

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Banca
Numero rapporto garantito
Data di stipula del finanziamento da parte della banca
Data della prima erogazione
Data di scadenza del finanziamento
Forma tecnica
Tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento stesso
Importo complessivo del finanziamento

PER SINGOLA RATA

Ammontare interessi a carico dell'impresa per la singola rata
Tasso di interesse praticato nel periodo considerato in %

Forma non rateale

Nel caso di credito di esercizio erogato sotto la forma di fidi continuativi senza scadenza determinata, validi sino a revoca e soggetti a revisione annuale, dovrà essere prodotta apposita dichiara-

zione da parte dell'istituto di credito convenzionato attestante l'avvenuta revisione; in questo caso, nei tabulati riepilogativi descrittivi di ogni operazione di fido redatti dagli istituti di credito convenzionati con il consorzio, devono essere riportati i seguenti dati:

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Banca
Numero rapporto garantito
Data di stipula del finanziamento da parte della banca (attivazione o revisione)
Data di scadenza del finanziamento
Forma tecnica
Tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea vigente alla data di stipula del finanziamento o dell'avvenuta revisione
Importo complessivo del finanziamento

INFORMAZIONI SUL FINANZIAMENTO ANNO 200X PER CIASCUN TRIMESTRE

Ammontare interessi entro fido a carico dell'impresa nel trimestre considerato
Tasso di interesse praticato nel periodo considerato in %

In ogni caso i contributi erogati a titolo di concorso sugli interessi corrisposti agli istituti di credito per le singole operazioni creditizie vanno riversati alle singole imprese beneficiarie ed in quanto proventi devono essere esposti nel conto economico delle aziende stesse.

Nelle operazioni di restituzione ai soci della quota interessi loro pertinente deve essere operata una traslazione di imposta tra il consorzio che in sede di percezione del contributo complessivo è stato assoggettato al pagamento della ritenuta d'acconto ed i singoli soci che sono i soggetti passivi dell'onere fiscale ed ai quali il consorzio ha l'obbligo di rilasciare la relativa dichiarazione.

1.6. CONTRIBUTI PER FUSIONI E TRASFORMAZIONI

Ai sensi degli artt. 3 bis e 21 bis della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a concedere contributi secondo le modalità che saranno disciplinate dai singoli avvisi.

I relativi oneri finanziari graveranno sulle risorse del P.O.R. 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3.6.

1.7. RICHIESTA DI ACCESSO AI BENEFICI

Le modalità di accesso alle agevolazioni di cui alla legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni saranno disciplinate dagli appositi bandi con l'allegata modulistica.

Si evidenzia che nel caso di documenti già inoltrati per altre richieste di cui alla legge in argomento e ancora in corso di validità, gli stessi non dovranno necessariamente essere allegati purché venga esattamente richiamata l'istanza nella quale è possibile reperire tale documentazione e venga dichiarata l'assenza di modificazioni, fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di documentazione amministrativa.

Nel caso di documenti originali, emessi dalla pubblica amministrazione o da un pubblico ufficiale, gli stessi potranno essere prodotti in copia conforme all'originale. Nel caso di atti prodotti

dai confidi, ad esempio il bilancio d'esercizio, o dalle imprese associate, la dichiarazione di conformità di tali atti potrà essere resa dai legali rappresentanti degli stessi confidi.

La concessione dei benefici è vincolata alla sottoscrizione di apposita convenzione ed alla trasmissione della seguente documentazione nei termini di seguito indicati:

- copia del bilancio dell'esercizio precedente, relativo a quello per cui si richiede l'agevolazione, completo delle relazioni e attestazioni di legge entro sessanta giorni dall'approvazione dello stesso;
- relazione annuale del CDA contenuta nel bilancio del confido dalla quale si evinca il rapporto tra la consistenza del fondo rischi e il totale dei finanziamenti garantiti e di quelli garantibili nonché la consistenza dell'ammontare della quota del fondo rischi di parte regionale al 31 dicembre dell'ultimo esercizio finanziario. Da tale relazione dovrà evincersi l'elenco nominativo delle aziende che fruiscono delle integrazioni regionali nonché il posizionamento bancario di tali somme che dovranno avere una contabilità separata riscontrabile con gli istituti di credito e che potranno essere investite esclusivamente in titoli di stato o titoli comunque garantiti dallo Stato. La stessa relazione dovrà inoltre evidenziare l'eventuale restituzione ai soci della quota di fondo rischi su cui insisteva la quota di integrazione regionale;
- relazione sul pagamento effettuato dell'agevolazione sul conto interessi corrisposto alle imprese credito con le allegate documentazioni attestanti l'avvenuto pagamento entro 60 giorni dell'avvenuto trasferimento delle somme da parte dell'Amministrazione regionale. Tale relazione dovrà essere trasmessa entro il 90° giorno dall'avvenuto trasferimento della somma da parte della Regione;
- tutte le somme di quota regionale dovranno essere allocate su conti e sottoconti bancari esclusivi e dedicati che consentano di identificare le somme regionali ed i relativi interessi bancari maturati;
- nel caso di somme concesse ai sensi della legge regionale n. 32/2000 il confido dovrà produrre una relazione attestante le somme in essere comprensive delle eventuali perdite ed interessi maturati.

1.8. CONTROLLI

Fermo restando l'obbligo dei confidi convenzionati di espletare specifiche attività di controllo, ai sensi dell'art. 14 della legge in argomento, l'Amministrazione regionale dispone in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, mirate alla verifica del rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e della veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria o dal confido.

Tali controlli sono eseguiti direttamente tramite i dipendenti aventi qualifica o profilo professionale adeguato, in servizio presso l'Amministrazione, su di un campione casuale (comprendente almeno il 5% dei confidi riconosciuti) che verrà predisposto dal dipartimento finanze e credito. Ai fini dell'espletamento dell'attività di controllo l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può avvalersi delle strutture regionali con funzioni ispettive all'uso autorizzate.

L'Amministrazione, preliminarmente all'erogazione dei benefici previsti dalla legge regionale, procederà all'acquisizione a campione delle documentazioni attestanti la veridicità degli stati, qualità personali e fatti espressamente dichiarati.

La violazione degli obblighi previsti dalla legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni, dalle presenti direttive "Direttive per l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e successive modifiche ed integrazioni" e dalle norme richiamate nelle stesse, comporterà la sospensione del riconoscimento dello statuto ai fini dell'ammissione ai benefici della legge, fatte salve le norme amministrative e penali in materia di autocertificazione di rilascio di false dichiarazioni e/o comunicazioni, nonché di indebito accesso ai benefici pubblici.

In tal caso il consorzio provvederà entro i termini fissati dai singoli provvedimenti e comunque non oltre 90 giorni alla regolarizzazione delle violazioni accertate dall'Amministrazione superata il quale l'Amministrazione regionale avvierà tutte le procedure necessarie a tutela della stessa.

I confidi avranno cura di trasmettere copia dei verbali delle sedute del collegio sindacale e di eventuali criticità segnalate al consorzio dalla Banca d'Italia, entro i successivi 30 giorni.

1.9. BILANCIO

Preliminarmente, fermo restando quanto previsto da specifiche norme che consentono ai consorzi fidi di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, i fondi rischi o le riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, si precisa, che le somme erogate dalla Regione siciliana sono, comunque, sottoposte al controllo dell'ente pubblico erogante e che non decade, da parte dei confidi, l'obbligo di tenere traccia contabile delle somme concesse non essendo venuta meno la finalità per la quale le stesse sono state erogate.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla stesura del bilancio, che dovrà essere redatto in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e successive modifiche ed integrazioni.

Ad ulteriore chiarimento, si precisa, che il bilancio dovrà contenere espressamente la voce 141 "Riserva fondi rischi indisponibili", dove vengono classificati i contributi di enti pubblici finalizzati all'incremento del fondo rischi, i versamenti dei soci a titolo definitivo e gli accantonamenti di utili destinati a coprire il rischio generico sulle garanzie in essere. In nota integrativa dovrà essere esplicitata la composizione della voce 141 con particolare riferimento all'ammontare delle somme regionali ed i relativi interessi maturati.

Le somme versate dai soci a fronte delle garanzie concesse, per le quali sussiste l'obbligo di restituzione a seguito dell'estinzione del finanziamento ricevuto, dovranno essere allocate nell'apposita voce di bilancio 111 "Depositi cauzionali soci".

Soltanto la voce 141 "Riserva fondi rischi indisponibili" concorre alla formazione del patrimonio netto.

Nei conti d'ordine devono essere allocate: alla voce 10 tutte le garanzie rilasciate alla banca o agli istituti finanziatori per la percentuale a carico del confido; alla voce 11 le garanzie ricevute da soci o da enti di secondo grado, a copertura di obbligazioni assunte dalla cooperativa.

Nel caso di confidi di cui all'art. 107 T.U.B. si farà riferimento alle corrispondenti voci secondo lo schema di bilancio previsto per tali intermediari.

Nella relazione del CDA allegata al bilancio dovranno essere, altresì, indicati i dati riportati nelle tabelle di seguito schematizzate:

Tabella 1

Importi totali (euro)	2006	2007	Differenza
Richiesto			
Finanziato			
Garantito			
Controgarantito			

Tabella 2

Numero pratiche	2006	2007	Differenza
Deliberate			
Concesse			
Ritirate			
Controgarantite			

Tabella 3

	2006	2007	Differenza
Garanzie rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine sul totale (euro)			

Tabella 4

	2006	2007	Totale
Numero pratiche garantite			
Numero pratiche controgarantite			

Tabella 5

	2006	2007	Differenza
Importo totale garantito			
Importo totale controgarantito			

Tabella 6

	2006	2007	Differenza
Ammontare fondo rischi			
Escussioni			

Tabella 7

Numero imprese	2006	2007	Differenza
Artigianato			
Commercio			
Industria			

Tabella 8

MOVIMENTI FONDI INDISPONIBILI C/BANCHE

Banche	Fondi indisponibili al 31/12		Movimenti				Fondi indisponibili al 31/12		Totale
	Per rischi in garanzia	Per rischi in sofferenza	Trasferimenti a sofferenza	Prelievi definitivi	Recuperi (*)	Incrementi	Rischi in garanzia	Rischi in sofferenza	
A									
B									
C									
D									
<i>Totale</i>									

(*) Somme rientrate come fondi rischi in garanzia dai fondi in sofferenza a seguito di recuperi. I fondi di garanzia monetari trovano corrispondenza nella voce del passivo fondi rischi di garanzia. Eventuali differenze troveranno corrispondenza in altre poste del passivo.

Tabella 9

MOVIMENTI FONDI RISCHI DI GARANZIA

Origine	Saldo 31/12/XX	Incrementi	Utilizzi (*)	Saldo 31/12/XI
Contributi dei consorziati				
Contributi di terzi (specificare)				
Contributi della Regione siciliana				
Interessi maturati				
Interessi maturati sulla quota di pertinenza regionale				
Altri				
<i>Totale</i>				

(*) La quota utilizzi (costituita dalle perdite definitive di interventi in garanzia) sarà ripartita pro-quota.

Tabella 10

MOVIMENTI MONTE FIDEIUSSIONI

Origine	Saldo 31/12/XX	Incrementi	Utilizzi (*)	Saldo 31/12/XI
Contributi dei consorziati				
Contributi di terzi (specificare)				
Altri				
<i>Totale</i>				

(*) La quota utilizzi (costituita dalle perdite definitive di interventi in garanzia) sarà ripartita pro-quota.

Tabella 11

DETTAGLIO CREDITO VS SOCI O CONSORZIATI

Origine	Totale 31/12/XX	Importi scadenza da 3 mesi ad 1 anno	Importi scadenza > 1 anno fino a 5 anni	> 5 anni	Totale 31/12/XI
Crediti per prestazioni					
Crediti per contributi annuali					
Altri crediti					
Crediti per prestiti					
Crediti per interventi in garanzia					
<i>Totale</i>					

Il bilancio, completo in ogni sua parte dovrà essere trasmesso in copia conforme all'originale, autenticato in ogni pagina dal legale rappresentante del confidi, entro 60 giorni dall'approvazione dello stesso, a pena di inammissibilità del consorzio fidi alla concessione dei benefici, di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

Costituirà, altresì, causa di inammissibilità l'inosservanza delle sopra richiamate prescrizioni.

1.10. CONVENZIONI

Di fatto l'Amministrazione regionale, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 20 della sopra richiamata legge regionale n. 11/2005 è autorizzata ad affidare ai confidi, in regime di convenzione, lo svolgimento delle attività relative alla concessione delle agevolazioni previste. Nelle convenzioni appositamente stipulate con i confidi, infatti, dovranno essere disciplinati i compiti dei confidi, le modalità di gestione e le obbligazioni dagli stessi assunte nei confronti dell'Amministrazione regionale, le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia.

1.11. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA E PROCEDURE DI RECUPERO

Le procedure di recupero dovranno essere differenziate secondo le tipologie di finanziamento ed esattamente:

Per i finanziamenti rateali

In caso di inadempimento, relativo al rimborso del finanziamento da parte dell'impresa beneficiaria, la perdita da imputare sulla quota regionale non potrà essere superiore alla metà della perdita attribuita al fondo, comprensiva degli interessi maturati nel periodo decorrente fino ai 12 mesi successivi al verificarsi dell'inadempimento, termine, quest'ultimo, inteso come scadenza della prima rata/canone rimasta/o insoluta/o.

Per i finanziamenti non rateali

In caso di inadempimento relativo al rimborso del finanziamento non rateale, intendendosi con tale termine l'utilizzo di somme eccedenti il fido concesso dalla banca all'impresa beneficiaria per un periodo non superiore a mesi tre, e comunque in caso di revoca, la perdita da imputare sulla quota regionale non potrà essere superiore alla metà del capitale entro fido ed i relativi interessi maturati a quella data.

Disposizioni generali

Per i finanziamenti assistiti da garanzia dei confidi, cooganantati o controgarantiti con fondi regionali, nazionali o comunitari l'Amministrazione regionale, per quanto di propria competenza, applica analoghe disposizioni operative, tempo per tempo vigenti, diramate dal MCC, gestore del fondo di garanzia per le PMI, istituito ai sensi della legge n. 662/96, art. 2, comma 100, lett. a) e successive disposizioni attuative cui i confidi dovranno attenersi.

1.12. AIUTI A FAVORE DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Fermo restando che i beneficiari di cui alla presente legge sono i soggetti individuati dall'art. 2 della legge regionale n. 11/2005 aderenti ai consorzi fidi in possesso del riconoscimento regionale che svolgono la propria attività nel pieno rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia, si evidenzia che, così come ribadito nella comunicazione della commissione (2008/C 155/02 del 20 giugno 2008) nel caso dei regimi di garanzia statale, l'utilizzo di somme pubbliche a sostegno di garanzie è precluso qualora i mutuatari (2) si trovino in difficoltà finanziarie "una garanzia statale può permettere ad un'impresa in crisi di proseguire le proprie attività anziché essere eliminata o ristrutturata, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza" e devono riguardare operazioni finanziarie specifiche, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.

Inoltre, a seguito della predetta comunicazione che ha previsto la possibilità per gli interventi sostenuti da garanzie pubbliche di importo complessivo inferiore a 2,5 milioni di euro di non procedere nella valutazione del rating sulle singole aziende associate, decade l'obbligo di effettuare tale valutazione - per gli interventi sostenuti da risorse regionali - a condizione che le aziende interessate non siano considerate in difficoltà finanziaria.

A tal proposito il confidi potrà non presentare la valutazione di rating a condizione che lo stesso abbia verificato l'assenza di elementi che inducano a ritenere che l'azienda si trovi in difficoltà finanziarie secondo le modalità descritte dagli orientamenti comu-

nitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (*Gazzetta Ufficiale* n. C 244 dell'1 ottobre 2004) che definiscono i criteri attraverso i quali un'azienda è considerata in difficoltà finanziaria.

Al fine di una corretta applicazione del regime di aiuto previsto dalla legge in argomento, si ritiene utile precisare che il valore dell'aiuto, da attualizzarsi al fine di ottenere l'equivalente sovvenzione complessiva, è calcolato secondo le seguenti modalità:

a) per gli aiuti sotto forma di garanzie (di cui all'art. 8, comma 2, lett. a) il valore dell'aiuto sarà misurato secondo quanto disposto dal già citato regolamento CE n. 1998/2006.

Indipendentemente dall'importo dell'operazione attivata dall'impresa beneficiaria, la garanzia non può superare l'80% dell'operazione assistita fermo restando i seguenti limiti:

- 500.000 euro, per i confidi in possesso dei parametri di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge;

- 1.500.000 euro, per i confidi in possesso dei parametri di cui al comma 3, lett. b dell'art. 3 della legge.

Nel caso, invece, di interventi a valere sulle risorse comunitarie P.O.-FESR 2007/2013 i confidi presenteranno rating utili ai sensi della "Comunicazione della commissione sull'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008.

L'obbligatorietà discende dal fatto che il rating rappresenta criterio di selezione previsto dall'obiettivo operativo 5.1.3.6. del P.O. FESR 2007/2013 secondo le modalità che verranno dettagliate nei singoli avvisi e bandi di accesso ai benefici della legge regionale.

Sarà cura dei confidi garantire che l'intensità dell'aiuto non superi i massimali definiti dai regolamenti sottostanti l'operazione assistita (de minimis).

Si ribadisce l'obbligo dei confidi di assicurare, in sede di bilancio annuale, la determinazione univoca dell'impiego delle risorse regionali facendo ricorso ad una contabilità separata; l'assenza di tale contabilità costituirà fattore ostativo all'erogazione dei contributi richiesti ai sensi della presente legge regionale;

b) per gli interventi sotto forma di contributi in conto interessi (di cui all'art. 8, comma 2, lett. b) il valore dell'aiuto - essendo sovvenzione diretta - è pari al contributo erogato dall'Amministrazione regionale.

Sarà cura dei confidi garantire che l'intensità dell'aiuto non superi i massimali definiti dai regolamenti sottostanti l'operazione assistita (de minimis).

Il legislatore di recente è intervenuto con la legge regionale n. 21/2008 sostituendo l'art. 3 della legge regionale n. 11/05 che così recita:

«...I confidi sono tenuti, qualora restituiscano, in tutto o in parte, alle imprese gli apporti versati dalle medesime ai fondi rischi di cui al comma 1, a restituire la corrispondente quota conferita dall'Amministrazione regionale a titolo di integrazione, maggiorata degli interessi maturati decurtati dagli eventuali perdite pro-quota, attraverso appositi versamenti in entrata del bilancio della Regione. Tali somme sono destinate alle finalità di cui al comma 1 ed affluiscono in un fondo a destinazione vincolata appositamente istituito nel bilancio della Regione, rubrica dipartimento finanze e credito. Con decreto del ragioniere generale, su richiesta del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, in relazione ai versamenti accertati si provvede all'iscrizione in bilancio sul predetto fondo.

Nel caso di mancato versamento di tali somme, la Regione non potrà erogare ulteriori somme a titolo di integrazione al confidi inadempiente...».

Pertanto, in esecuzione del richiamato dettato normativo l'Amministrazione procederà ad erogare il fondo rischi di cui al comma 1 anche con riferimento per le attività poste in essere negli anni 2006 e 2007 a condizione che i confidi interessati dimostrino di non aver proceduto ad alcuna restituzione di somme alle aziende interessate dalla richiesta di integrazione come dovrà peraltro risultare dalla relazione annuale del CDA di cui al punto 1.7.

L'eventuale restituzione delle somme dovrà avvenire entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio di esercizio.

Si intendono, pertanto, decadute le prescrizioni di cui alla nota n. 13050 del 24 ottobre 2008 del dipartimento regionale finanze e credito.

(1) Comunicazione della commissione.

2. Applicabilità dell'art. 87, paragrafo 1

2.1. Osservazioni generali

L'art. 87, paragrafo 1, del trattato sancisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati mem-

brì, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 20 giugno 2008 IT *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 155/11.

Tali criteri generali si applicano anche alle garanzie. Analogamente a quanto avviene per altre forme di potenziali aiuti, possono costituire aiuti statali sia le garanzie prestate direttamente dallo Stato, vale a dire dalle autorità centrali, regionali o locali, sia le garanzie conferite mediante risorse statali da organismi controllati dallo Stato (ad esempio imprese) ed imputabili alle autorità pubbliche (3). Per evitare qualsiasi dubbio, il concetto di risorse statali va pertanto chiarito per quanto riguarda le garanzie statali. Il beneficio derivante dalla garanzia statale risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo Stato. Tale assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). Eventuale rinuncia, totale o parziale, al premio stesso comporta una perdita di risorse per lo Stato e nel contempo un beneficio per l'impresa. Di conseguenza un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato può comunque sussistere anche nei casi in cui risulti che non è stato effettuato alcun versamento in esecuzione della garanzia prestata. L'aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento. Nel valutare se una garanzia implichi un aiuto di Stato, e quale sia l'eventuale importo di tale aiuto, occorre quindi far riferimento al momento in cui essa viene prestata. In questo contesto la commissione sottolinea che l'analisi in base alle norme sugli aiuti di Stato non pregiudica la compatibilità di una determinata misura con altre disposizioni del trattato.

2.2. Aiuti concessi al mutuatario

Di solito il beneficiario degli aiuti è il mutuatario, come precisato al punto 2.1., l'assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). Quando il mutuatario non è tenuto a pagare il premio, o paga un premio basso, ottiene un vantaggio. Rispetto ad una situazione priva di garanzie, la garanzia statale gli consente di ottenere per il prestito condizioni migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari. Grazie alla garanzia statale il mutuatario ha di norma la possibilità di ottenere tassi ridotti e/o di offrire coperture minori. Senza la garanzia statale egli talvolta non sarebbe in grado di trovare un istituto finanziario disposto a concedergli un prestito ad alcuna condizione. Le garanzie statali possono agevolare la creazione di nuove imprese e consentire alle imprese esistenti di ottenere i fondi necessari per svolgere nuove attività. Analogamente, una garanzia statale può permettere ad un'impresa in crisi di proseguire le proprie attività anziché essere eliminata o ristrutturata, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza.

2.3. Aiuti concessi al mutuante

2.3.1. Sebbene di norma il beneficiario dell'aiuto sia il mutuatario, non può escludersi che in talune circostanze anche il mutuante fruisca direttamente di un aiuto statale. Ad esempio, un aiuto al mutuante può segnatamente sussistere, per effetto dell'aumento della copertura da cui è assistito il credito, nell'ipotesi in cui una garanzia statale venga concessa a posteriori per un prestito o per altra obbligazione finanziaria preesistente, senza un'adeguata modifica delle loro condizioni, oppure nell'ipotesi in cui il prestito garantito venga utilizzato per rimborsare un prestito non garantito al medesimo istituto di credito. Riguardo alle garanzie che implicano aiuti per il mutuante, va tenuto presente che in linea di principio esse possono costituire aiuti al funzionamento.

(2) a) Il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie. Per decidere se il mutuatario deve essere considerato in difficoltà finanziarie, va fatto riferimento alla definizione di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6).

Agli scopi della presente comunicazione, le PMI costituite da meno di tre anni non sono considerate in difficoltà per tale periodo.

b) L'entità della garanzia può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che la garanzia deve riguardare un'operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato.

c) La garanzia non assiste più dell'80% del prestito (o di un'altra obbligazione finanziaria) in essere; tale limitazione non si applica alle garanzie che assistono i titoli di debito.

La commissione ritiene che, se l'obbligazione finanziaria è interamente assistita da una garanzia statale, il mutuante sarà meno motivato a valutare, coprire e minimizzare adeguatamente il rischio derivante dall'operazione di prestito e, in particolare, a valutare adeguatamente il merito di credito del mutuatario. Per mancanza di mezzi, il garante statale non sempre assumerà l'onere di valutare tale rischio. La mancanza di incentivo a minimizzare il rischio dell'inadempimento potrebbe indurre i mutuantanti a concedere prestiti soggetti a rischi eccedenti il normale rischio di mercato, incrementando così il numero delle garanzie ad alto rischio comprese nel portafoglio dello Stato. 20 giugno 2008 IT *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 155/13.

(2009.11.740)039

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

Provvedimenti concernenti rinnovo di convenzioni per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali.

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 3583/5S

del 19 dicembre 2008, è stata rinnovata fino al 25 gennaio 2010 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Centro Studi L. Sciascia, con sede legale in Canicattì, via P. Rizzotto n. 12 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Canicattì, via P. Rizzotto n. 12.

(2009.8.625)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 3584/5S del 19 dicembre 2008, è stata rinnovata fino al 31 gennaio 2009 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Confesercenti, con sede legale in Mazara del Vallo, via Capitolo n. 30 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Mazara del Vallo, via Capitolo n. 30.

(2009.8.624)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 3585/5S del 19 dicembre 2008, è stata rinnovata fino al 25 ottobre 2009 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla IS.FO.TER., con sede legale in Catania, via Mandrà n. 8 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Catania, via Mandrà n. 13.

(2009.8.609)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 3586/5S del 19 dicembre 2008, è stata rinnovata fino al 28 novembre 2009 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla C.I.D.E.C., con sede legale in Catania, via Etnea n. 575 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Catania, via Etnea n. 575.

(2009.8.605)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 3587/5S del 19 dicembre 2008, è stata rinnovata fino al 13 luglio 2009 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla CE.FRA.S., con sede legale in Palermo, via Vincenzo Di Marco n. 1/b e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Catania, via Federico Ciccaglieni n. 42.

(2009.8.608)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 3588/5S del 19 dicembre 2008, è stata rinnovata fino al 25 gennaio 2010 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Confcommercio, con sede legale in Catania, via Mandrà n. 8 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Caltagirone, via M. Milazzo n. 53.

(2009.8.607)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato n. 3589/5S del 19 dicembre 2008, è stata rinnovata fino al 29 maggio 2009 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti